ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5991 del 09/12/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SIBELCO ITALIA SPA DI POVIGLIO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6150 del 09/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.26053/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"SIBELCO ITALIA Spa" - Poviglio**.

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**SIBELCO ITALIA Spa**" avente sede legale in comune di **Milano – Via Filzi n.25/A –** Provincia di Milano e impianto in comune di **Poviglio - Via d'Este n.1 -** Provincia di Reggio Emilia concernente l'attività di frantumazione, essiccazione e macinazione minerali non metalliferi, acquisita agli atti di ARPAE al PG/144169 del 7/10/2020 e successive integrazioni acquisite in data 7/12/2020 al PG/177212;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Acquisiti:
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara - con atto PG/161081 del 6/11/2020 integrata con nota acquisita in data 18/11/2020 al PG/167124;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Poviglio in data 19/10/2020 al PG/150070;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**SIBELCO ITALIA Spa**" ubicato nel comune di **Poviglio - Via d'Este n.1 -** Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2019-3378 del 12/07/2019;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
- Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs.152/06.
- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SIBELCO ITALIA Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **frantumazione, essiccazione e macinazione minerali non metalliferi** svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Poviglio - Via d'Este n.1 -** Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.6 – ESSICCATOIO MATERIE PRIME
EMISSIONE N.18 – ESSICCAZIONE
EMISSIONE N.19 – ASPIRAZIONE TRAMOGGE
EMISSIONE N.20 – MACINAZIONE ESSICCAZIONE
EMISSIONE N.47 – ASPIRAZIONE GENERALE IMPIANTO DI MACINAZIONE SABBIE SILICEE (LINEA 2)
EMISSIONE N.74 – PULIZIA PNEUMATICA REPARTO MULINI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152/06:

- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti **E6, E18, E19, E20 ed E47** è fissato per il giorno **8 Febbraio 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Febbraio 2021.**

- il termine per la **messa in esercizio** degli impianti **E74** è fissato per il giorno **14 Giugno 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Giugno 2021.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia

realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	ASPIRAZIONE GENERALE CARICO CAMION E INSACCATRICE	10300	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E4	ASPIRAZIONE FRANTUMAZIONE	6000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare	< 5	
E6	ESSICCATOIO MATERIE PRIME	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 5 < 400 < 200	
E8	MACINAZIONE ESSICCAZIONE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 20 < 400 < 200	
E11	MACINAZIONE ESSICCAZIONE	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 20 < 400 < 200	
E12	SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	2000	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E14-E15	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E16	ASPIRAZIONE GENERALE IMPIANTO DI MISCELAZIONE COMPOSTI	4500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E18	ESSICCAZIONE	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 5 < 400 < 200	(1)
E19	ASPIRAZIONE TRAMOGGE	6000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	(1)
E20	MACINAZIONE ESSICCAZIONE	35000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 5 < 400 < 200	(1)
E21	TRASPORTO PNEUMATICO	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 20	
E22	TRASPORTO PNEUMATICO	2000	Oltre il colmo del tetto	Salt. emergenza	-----	-----	
E23-E24	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt.	-----	-----	
E25	MACINAZIONE SABBIA SILICEA (Linea 1)	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E26	VAGLIATURA DEFERIZZAZIONE CARICO SILOS E MULINI M6-M7 SABBIA SILICEA	10000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 5	
E27-E28	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E29	TRASPORTO PNEUMATICO	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 20	
E31	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO	9000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare	< 10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E32	MOVIMENTAZIONE E DOSAGGIO MATERIE PRIME, CARICO TAMBURLANI	25000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 12	
E33-E34	SFIATO SILOS STOCCAGGIO MATERIE PRIME	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E35	ESSICCATOIO IMPASTO GRES PORCELLANATO GRANDE	25000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 30 < 350 < 35	
E37	ASPIRAZIONE TRASPORTO INSILAGGIO PRODOTTO FINITO	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 15	
E38	ESTRAZIONE SILOS, INSACCAGGIO E CARICO CAMION	20000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 15	
E39	FORNO ESSICCAZIONE MATERIE PRIME	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 20 < 400 < 200	
E40	TRASPORTO MATERIE PRIME	2500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 15	
E42	MACINAZIONE ED ESSICCAZIONE MATERIE PRIME	35000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di azoto (come NO_2) Ossidi di zolfo (come SO_2)	< 15 < 400 < 200	
E43	ASPIRAZIONE NASTRI TRASPORTATORI ALIMENTAZIONE MULINI	9000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E44-E45	TRASPORTO PNEUMATICO	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 20	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E46	TRASPORTO SABBIA SILICEA MACINATA (LINEA 1)	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E47	ASPIRAZIONE GENERALE IMPIANTO DI MACINAZIONE SABBIA SILICEA (LINEA 2)	20000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E48	ASPIRAZIONE TARSPORTO SABBIA SILICEA MACINATA (LINEA 2)	30000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E50-E51	SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	1500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E52	SILI STOCCAGGIO INTERMEDIO	1500	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E53	IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRANULOMETRICA	20000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 5	
E55	SILOS STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO	1500	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	-----	-----	
E56	TRASPORTO IMPIANTO DI MACINAZIONE	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E57	IMPIANTO DI MACINAZIONE	10000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 5	
E58-E59	SILI STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO E CARICO AUTOMEZZI	1500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E60	IMPIANTO DI CARICO MULINI CONTINUI	11000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 5	
E61	REPARTO INSACCAGGIO E PULIZIA	4000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare	< 10	
E62	SALDATURA E TAGLIO MANUALE AL PLASMA	1600	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria 40 min/ g	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E63	CAPPA LABORATORIO CHIMICO	1000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria 40 min/ g	-----	-----	
E64	ASPIRAZIONE CARICO AUTOMEZZI	1200	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E65	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA ELEVATORE E NASTRI TRASPORTATORI PER ALIMENTAZIONE MULINI	9000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	
E66	EMISSIONE CENTRALIZZATA DA SILOS STOCCAGGIO PRODOTTO FINITO	7000	Oltre il colmo del tetto	saltuaria	Materiale particellare	< 10	(2)
E67	SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E68	ASPIRAZIONE LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E69	EMISSIONE DA SILOS STOCCAGGIO SABBIA SILICEA	2500	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria 45 min/ g	-----	-----	
E70	CABINA SOFFIAGGIO	15000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particellare	< 10	(2)
E71 ÷ E73	ASPIRAZIONE CARICO AUTOMEZZI	2000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particellare	< 10	(2)
E74	PULIZIA PNEUMATICA REPARTO MULINI	2000	Oltre il colmo del tetto	Saltuaria	Materiale particellare	< 10	(3)
E75	GRUPPO ELETTROGENO A GAS METANO DA 2.396 KW	4500	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Monossido di carbonio	< 50 < 95 < 15 < 240	(4)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
ED1	CABINA DOCCIA PER IL SOFFIAGGIO DEGLI INDUMENTI DI LAVORO	EMISSIONE DIFFUSA					
(1) Per tale emissione, trattandosi di riduzione del limite per il materiale particellare ed essendo già sottoposta a controllo periodico, l'Azienda è tenuta ad effettuare un solo campionamento in fase di collaudo ai sensi dell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici							
(3) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(4) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%. Il valore limite per gli ossidi di zolfo si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) Al fine di contenere e mitigare le emissioni diffuse derivanti dalle lavorazioni della Ditta si prescrive alla stessa che:

- lo scarico e stoccaggio in cumuli delle materie prime avvenga in locali coperti e dotati di appositi box;
- le movimentazioni per le operazioni di prelievo delle materie prime avvengano lentamente;
- le movimentazioni per le operazioni di trasferimento su percorsi scoperti i medesimi dovranno essere umidificati;
- la bagnatura dei percorsi di accesso/uscita deve essere effettuata ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche o per imbrattamento delle superfici possa originarsi un sollevamento di polveri;
- la pulizia con motoscopa aspirante o sistema analogo deve essere effettuata con cadenza mensile, al fine di provvedere alla completa asportazione di polveri depositate nei percorsi interni e di accesso/uscita dall'insediamento;
- tali operazioni di pulizia dovranno essere annotate, su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.11 – 18 – 26 - 29 – 31 – 37 – 38 – 39 – 40 – 42 – 43 - 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 53 – 56 – 57 – 58 – 59 - 60 – 61 – 64 – 65 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.3 – 4 – 6 – 8 – 16 – 19 – 20 – 21 – 25 – 32 – 35 - 75.

4) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/144169 del 7/10/2020 e successive integrazioni acquisite in data 7/12/2020 al PG/177212;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, inclusive delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D. Lgs.152/06

Dati tecnici

Lo scarico oggetto della presente autorizzazione è formato dall'unione di:

- acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici annessi alla palazzina uffici e servizi igienici d servizio dell'impianto denominato "ARO";
- acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale.

Le suddette acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, unitamente ai reflui domestici trattati con fosse biologiche tipo Imhoff e filtro percolatore anaerobico, vengono inviate all'impianto di decantazione.
Il corpo idrico recettore è il canale irriguo che confluisce nel cavo Rio Morto, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle degli impianti di trattamento, deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. Il punto di prelievo per il controllo, prima dello scarico nel recapito finale, è individuato nel pozzetto di ispezione posto a valle dei sistemi di trattamento prima dell'immissione in acque superficiali, lo stesso dovrà essere predisposto e attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento. I punti di prelievo dovranno essere segnalati ed identificabili.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
6. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
7. I fanghi derivanti dall'impianto di trattamento delle acque o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi dello stesso D.Lgs. 152/06.
8. Siano effettuati almeno 1 autocontrollo/anno per la verifica dl rispetto dei limiti tabellari della tab. 3 all'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006; in particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri analitici: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD_5, COD, Cloruri, Solfati, Azoto ammoniacale, Boro su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore oppure di durata inferiore qualora l'evento meteorico sia di durata inferiore.
9. I certificati analitici dovranno essere conservati per essere a disposizione dell'Autorità di controllo.
10. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità. Dovrà pertanto essere installato a valle degli impianti o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico, redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale emerge che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:
- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.